



**ALLEGATO B alla Dgr n. 270 del 03 marzo 2015**

**PROGRAMMA PER LA RICERCA, L'INNOVAZIONE E L'HTA (PRIHTA)**

SCHEMA-TIPO DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE DEL VENETO, IL SOGGETTO CAPOFILO E IL RESPONSABILE SCIENTIFICO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI RICERCA SANITARIA FINALIZZATA REGIONALE – ANNO 2014

**PREMESSO CHE**

con deliberazione n. 1296 del 22 luglio 2014 la Giunta Regionale ha approvato il Bando per la Ricerca Sanitaria Finalizzata Regionale - Anno 2014, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale n. 5 del 9 febbraio 2001, individuando le Aree di specifico interesse regionale nell'ambito delle quali presentare progetti di ricerca;

per il coordinamento di ciascuna Area è stato individuato un Soggetto Capofila e nello specifico: lo IOV – IRCCS di Padova per l'Area Oncologica, l'Azienda Ospedaliera di Padova per l'Area Patologie Cardiache e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona per l'Area Patologie Neurologiche;

a seguito del processo di valutazione dei progetti presentati, da parte del Gruppo di Lavoro nominato con Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 149 del 3.09.2014, è stata approvata con DGR n. ....del.....la graduatoria finale che comprende il Progetto “.....”;

**TRA**

**LA REGIONE DEL VENETO (Regione)**

rappresentata da ..... nato/a a.....il.....e domiciliato/a per la carica in Venezia, Dorsoduro 3901, che interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto della Giunta Regionale del Veneto, con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, nella sua qualità di....., ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e del Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 108 del 23.06.2014,

**A.O. DI PADOVA/ A.O.U.I. DI VERONA/ IRCCS IOV (Soggetto Capofila)**

rappresentato/a da.....nato/a a.....il....., che interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto di....., con sede in ....., codice fiscale ....., nella sua qualità di Direttore Generale e quale Capofila del Progetto “.....” ;

**E**

**IL RESPONSABILE SCIENTIFICO (Ricercatore)**

nato/a a.....il....., residente a ....., domiciliato....., codice fiscale ....., in servizio presso....., nella sua qualità di.....

si conviene e stipula quanto segue

**Art. 1 - Premesse**

1. Le Premesse sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

**Art.2 – Oggetto**

1. La presente Convenzione regola i rapporti tra i Soggetti descritti nelle Premesse (di seguito le “Parti”) e i relativi compiti finalizzati alla realizzazione del Progetto di ricerca sanitaria finalizzata “.....”, approvato con la deliberazione n.....del..... e finanziato per l’importo di € .....

2. Le Parti convengono che le comunicazioni relative al Progetto sono effettuate a mezzo PEC e attraverso il sistema *Workflow* della ricerca.

**Art. 3 – Compiti della Regione del Veneto**

1. La Regione si riserva di monitorare lo stato di avanzamento del Progetto di ricerca, di verificare il corretto impiego delle somme erogate e il raggiungimento degli obiettivi e di promuovere la diffusione dei risultati a conclusione delle previste attività.

**Art. 4 – Compiti del Soggetto Capofila**

1. Il Capofila del Progetto ha compiti di coordinamento e di gestione amministrativo-contabile del Progetto e delle Unità Operative partecipanti allo stesso.

2. Il Capofila deve trasmettere ai competenti Uffici regionali, entro 90 giorni successivi al termine di ultimazione della ricerca, la relazione scientifica conclusiva, unitamente ad una sintesi che descriva globalmente il risultato della ricerca, sottoscritte dal Responsabile Scientifico, nonchè il rendiconto finanziario, approvato con proprio provvedimento, relativamente alle spese ammesse e sostenute per la ricerca.

3. La documentazione inerente al Progetto rimane in possesso del Capofila e deve essere conservata per un periodo di almeno dieci anni dall’ultimazione dello stesso.

**Art. 5 – Compiti del Responsabile Scientifico**

1. La responsabilità scientifica e la conduzione della ricerca sanitaria sono affidate al Prof/Dr. .... individuato all’interno dell’Azienda Sanitaria o dell’IRCCS .....

2. Il Responsabile Scientifico svolge la ricerca secondo quanto riportato nel Progetto ammesso e finanziato dalla Regione, in conformità a quanto previsto dal Bando Anno 2014.

3. Il Responsabile Scientifico deve predisporre e sottoscrivere, al termine della ricerca, secondo gli schemi allegati al Bando 2014, la relazione scientifica conclusiva unitamente ad una sintesi che descriva nella globalmente il risultato della ricerca e che evidenzi le ricadute e applicazioni sul Sistema Sanitario Regionale.

4. La mancata presentazione, da parte del Responsabile Scientifico, della relazione scientifica conclusiva al termine della ricerca è valutata come inadeguata attuazione del Progetto finanziato.

5. Il Responsabile Scientifico, ove richiesto, nei dodici mesi successivi all'ultimazione della ricerca, assicura alla Regione la propria collaborazione al fine di garantire le ricadute della stessa in relazione alla programmazione socio-sanitaria regionale.

#### **Art. 6 – Finanziamento, modalità di erogazione e rendicontazione**

1. Il finanziamento è erogato con le seguenti modalità:

- a) 70% successivamente alla stipula della presente Convenzione;
- b) 30% successivamente all'ultimazione della ricerca, previa presentazione da parte del Capofila - entro 90 giorni successivi al termine di ultimazione della ricerca – di una relazione scientifica conclusiva unitamente ad una sintesi che descriva globalmente il risultato della ricerca, sottoscritte dal responsabile Scientifico, nonché di un rendiconto finanziario, approvato con proprio provvedimento, che elenca, descritte singolarmente e giustificate documentalmente (indicando solo gli estremi dei documenti contabili, senza allegarli), le spese ammesse e sostenute per la ricerca.

2. Il Capofila si impegna a corrispondere le quote di finanziamento spettanti alle Unità Operative partecipanti al Progetto, secondo il budget rimodulato dalla Regione in sede di approvazione del Progetto.

3. Qualora la ricerca non sia realizzata o sia realizzata parzialmente, il Responsabile Scientifico deve motivare la mancata realizzazione e il Capofila deve provvedere alla restituzione, totale o parziale, del finanziamento ricevuto alla Regione. Il Capofila si impegna altresì alla restituzione alla Regione di eventuali quote di finanziamento non utilizzate.

#### **Art. 7 – Decorrenza, durata e proroga della ricerca**

1. La ricerca ha la durata di due anni dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione.

2. Il termine previsto per l'ultimazione della ricerca può essere prorogato una sola volta dalla Regione per un periodo massimo di 12 mesi, a seguito di motivata e documentata richiesta del Responsabile Scientifico, trasmessa dal Capofila, almeno tre mesi prima della scadenza originaria prevista.

#### **Art. 8 – Modifiche al Progetto**

1. Durante lo svolgimento del Progetto di ricerca possono essere richieste modifiche che non stravolgono l'impianto complessivo dello stesso. La richiesta di modifica deve essere presentata dal Capofila ai competenti Uffici della Regione, corredata dalle necessarie motivazioni anche documentali del Responsabile Scientifico, e non deve comunque comportare un aumento del finanziamento regionale assegnato.

2. In caso di finanziamento assegnato inferiore a quello richiesto ovvero successivamente quando esigenze della ricerca lo richiedano, il Responsabile Scientifico deve rimodulare il piano di spesa nell'ambito delle categorie di spesa ammesse, rispettando le prescrizioni dettate dalla Regione in sede di approvazione del Progetto.

**Art. 9 – Proprietà, utilizzo e pubblicazione dei risultati**

1. Nel caso di Progetto eseguito interamente con il finanziamento regionale, la proprietà degli studi, dei prodotti e delle metodologie sviluppati nell'ambito del Progetto è attribuita alla Regione e al Capofila, ferma restando la possibilità per i Soggetti istituzionali del SSR di fruirne, previa richiesta scritta e motivata alle Parti stesse.
2. Qualsiasi documento o prodotto inerente il Progetto deve contenere l'indicazione "Lavori eseguiti per conto della Regione del Veneto- Ricerca Sanitaria Finalizzata 2014 – Venezia-Italia" e almeno un esemplare delle pubblicazioni deve essere inviato alla Regione - Area Sanità e Sociale.

**Art. 10 – Proprietà dei beni acquistati**

1. I beni e gli strumenti acquisiti con il finanziamento di cui all'articolo 2 per la realizzazione del Progetto, successivamente all'ultimazione dello stesso, sono destinati alla proprietà del Capofila ovvero, previo accordo da adottare con apposito atto scritto, delle Unità Operative presso cui si è svolto il Progetto.

**Art. 11 Cessione a terzi**

1. La presente Convenzione e gli obblighi da essa derivanti non possono essere ceduti a terzi da parte del Capofila, senza la preventiva autorizzazione della Regione; diversamente qualsiasi cessione è considerata nulla.

**Art. 12 – Risoluzione**

1. Le Parti convengono che in caso di inadempimento si applicano gli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile, permanendo l'obbligo di rendicontazione delle spese sostenute e l'obbligo di restituzione del finanziamento erogato e non utilizzato.

**Art. 13 – Modifiche**

1. Ogni modifica alla presente Convenzione deve avvenire previo accordo delle Parti in forma scritta.

**Art. 14 – Normativa di rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alle norme vigenti, in particolare alle disposizioni inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari contenute nell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. e in particolare alle disposizioni richiamate dal comma 5 in materia di Codice Unico di Progetto (CUP) di cui alla Legge 16 gennaio 2003, n. 3, nonché a quanto disposto dalla DGR n. .... del ..... di approvazione e finanziamento del Progetto.
2. La Convenzione sarà oggetto di registrazione solo in caso d'uso con spese a carico del richiedente, ai sensi delle disposizioni fiscali vigenti in materia.

3. Per qualsiasi controversia tra le Parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e alla validità della presente Convenzione, qualora non sia possibile esperire accordo extragiudiziale, il Foro competente esclusivo è quello di Venezia.

4. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del Codice Civile, le Parti dichiarano espressamente di approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli 9, 10, 11, 12 e 14 della presente Convenzione.

Venezia,

PER LA REGIONE DEL VENETO

PER IL SOGGETTO CAPOFILA

PER IL RESPONSABILE SCIENTIFICO